



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 233

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rigo, Cestari, Pan, Cecchetto, Ciambetti, Favero, Vianello e Zecchinato

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N. 30
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 settembre 2023.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N. 30 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI”

R e l a z i o n e:

La Regione del Veneto è da sempre una regione vocata alla produzione di tartufi, sebbene tale risorsa non riesca ad emergere fra le tante che il nostro territorio può offrire. Basti pensare ad esempio come l'area di pianura, a valle delle risorgive, sia ottima per la produzione dello “scorzone” e del “bianco pregiato”, mentre l'area pedemontana calcarea lo sia altrettanto per quella del “tartufo nero pregiato”. A ciò si aggiunga la produzione di “uncinato”, ovvero una forma varietale dello “scorzone” che si adatta a climi più rigidi, presente in abbondanza nei boschi di faggio e di nocciolo situati nelle zone montane.

A tutti gli effetti un capitale non ancora pienamente sfruttato, a fronte invero di un territorio che a ben vedere non è meno generoso di altre regioni d'Italia e che pertanto, merita la giusta attenzione anche da parte del legislatore regionale nell'ottica di un adeguamento della normativa di settore.

I dati ufficiali della Regione del Veneto, attestano che nel 2020 il numero di tartufai abilitati alla raccolta del tartufo superava le 4.000 unità, con un trend di crescita che stando alle previsioni dovrebbe ad oggi aver raggiunto le oltre 5.000 unità. Una cifra che a sua volta potrebbe raddoppiare, se a quest'ultimi fossero aggiunti i cosiddetti raccoglitori informali. Tra questi, infatti, solamente il 65% intraprende questa attività a fini commerciali e il restante 35% pratica la raccolta come mera attività hobbistica. Infine, le aziende dedite alla raccolta professionale di tartufo e munite di partita IVA ammontano a sole 23 unità, collocate per lo più nella provincia di Vicenza e Verona.

Dati quindi che nel complesso, oltre a dimostrare il mancato raggiungimento di un equilibrio tra coltivazione, libera cerca e aziende del settore, sono altresì rappresentativi di come l'intero comparto produttivo e più in generale il patrimonio tartufigeno del Veneto, non venga adeguatamente valorizzato. Una filiera del tartufo che proprio nella nostra regione, nonostante l'introduzione dei commi 692-697 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha permesso di formalizzare parte del prodotto commercializzato, funge ancora oggi da stimolo all'economia sommersa.

Si consideri inoltre che, una inadeguata valorizzazione della produzione dei tartufi, si associa inevitabilmente alla problematica dello spopolamento della montagna. Questione di grande attualità per tutto il paese e soprattutto la nostra regione, tale da generare effetti negativi su ambiente, economia e cultura poiché inevitabilmente connessa con la cessazione delle attività locali, la diminuzione della biodiversità e il conseguente avanzamento inesorabile del bosco, che non solo rende i terreni improduttivi, ma li espone anche al rischio di dissesto idrogeologico.

L'assenza di pesticidi e fertilizzanti, fa in modo che la coltivazione del tartufo si possa ascrivere tra le coltivazioni più sostenibili e coerenti ai principi dell'economia circolare dal momento che assicura la tutela dell'ambiente, il contrasto all'erosione del suolo, il ripristino della fertilità naturale del terreno e l'assorbimento di Co2.

Durante la IV legislatura del Consiglio regionale del Veneto, con la legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è stata introdotta la “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”, con l'obiettivo di regolamentare le attività legate ai tartufi, tutelare le risorse naturali, garantirne la sostenibilità ambientale e promuovere lo sviluppo economico del comparto produttivo.

Tuttavia, nel corso degli anni sono emerse nuove sfide e opportunità che richiedono un adeguamento delle disposizioni normative vigenti ed in particolare di alcuni articoli, in virtù di una quanto mai oggi necessaria semplificazione e sburocratizzazione delle procedure amministrative per la coltivazione e il riconoscimento delle tartufaie. Un riordino generale di quella legislazione regionale necessario ad una definitiva consacrazione della produzione del tartufo in Veneto, e al contempo utile per fornire ulteriori strumenti di contrasto all'abbandono della montagna.

Nel dettaglio della proposta in esame, con l'articolo 1 viene emendato l'articolo 3 della legge regionale n. 30/1988 dedicato alle tartufaie controllate, al fine di aggiornare le procedure tecniche per le operazioni di miglioramento colturale e a prevedere un piano annuale di messa a dimora di piante micorizzate o idonee alla produzione di tartufo.

L'articolo 2 della proposta di legge novella l'articolo 4 della legge regionale n.30/1988, adeguando la definizione di tartufaie controllate con le altre fonti che regolano la materia e demandando altresì alla Giunta, la determinazione dei criteri e delle modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene.

Con gli articoli 3 e 4 sono rispettivamente modificate le modalità di riconoscimento delle tartufaie di cui all'articolo 5 e la composizione della commissione che svolge gli esami per il rilascio del tesserino per la raccolta di cui all'articolo 7, sempre della legge regionale n.30/1988.

L'articolo 5, invece, aggiorna l'articolo 8 per consentire alla Giunta regionale di avvalersi di un parere della sopracitata commissione per la variazione del calendario di raccolta.

L'articolo 6 novella l'articolo 9 della legge oggetto di modifica, esplicitando così ex lege la possibilità di raccogliere tartufi nei terreni del demanio regionale, mentre l'articolo 7 introduce per il tramite dell'articolo 11 bis, una tassa per la ricerca e la raccolta dei tartufi pari a 100 euro, definita nel dettaglio dalla Giunta regionale.

Con l'articolo 8 è adeguato il regime sanzionatorio, ovvero il minimo e il massimo edittale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 13, e con l'articolo 9 è aggiornato e sistematizzato l'articolo 15, introducendo anche la realizzazione di manifestazioni regionali e nazionali.

A conclusione del progetto di legge l'articolo 10 dispone la competenza alla struttura regionale competente in materia di agroambiente e con l'articolo 11 prevede la Giunta regionale, al fine di sostenere gli interventi introdotti con questa legge, si impegna a erogare contributi pari a 100.000 euro per la messa a dimora di piante micorizzate o idonee alla produzione di tartufo previste dal piano annuale e 50.000 euro per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni regionali e nazionali.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N. 30
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.**

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 è così sostituita:

“b) taglio a raso fasce con ampiezza massima di 20 m, ceduzione del soprassuolo con rilascio di matricine produttive, o eventuale trasformazione in alto fusto delle faggete, secondo un progetto redatto da un tecnico abilitato.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito:

“4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie secondo un piano di gestione redatto da un tecnico abilitato; i miglioramenti previsti dal piano, qualora validati dall'ufficio competente della regione, non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte della Giunta regionale.”.

3. dopo l'articolo 4bis è aggiunto il seguente articolo:

“4 ter. Per le finalità di cui al comma 1 e 2, la Giunta regionale prevede un piano annuale di messa a dimora di piante micorizzate o idonee alla produzione di tartufo, sentito il parere dei membri della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 7.”.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:

“1. Sono tartufaie coltivate gli impianti artificiali in terreni agricoli in qualsiasi stadio di sviluppo, ovvero anche con presenza di rinnovazione naturale o avventizia, in cui sono messe a dimora piante micorizzate oppure piante idonee alla produzione di tartufo, con lo scopo di produrre tartufi attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali.”.

2. Il comma 1 ter dell'articolo 4 è così sostituito:

“1 ter. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, nonché il disciplinare di produzione.”.

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.**

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è così sostituita:

“b) relazione contenente il piano agronomico e planimetrie di descrizione dell'impianto per le tartufaie coltivate;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera:

“b bis) relazione contenente il piano di gestione e eventuale planimetria di descrizione degli interventi.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 è così sostituito:

“3. Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate con l'apposizione di tabelle, che riportino le indicazioni dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, o la dicitura “Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati” e i riferimenti dell'autorizzazione; solo per le tartufaie coltivate, è facoltà del conduttore di delimitare la tartufaia con le tabelle lungo il perimetro, nonché di

installare una recinzione costituita dal palo conficcato a terra, senza calcestruzzo, e rete metallica alta fino a 180 cm.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: *“di cui al primo comma.”*, sono aggiunte le seguenti: *“Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l’espianto della tartufaia coltivata a fine ciclo.”;*

b) sono abrogate le seguenti parole: *“e coltivate”*.

5. Il comma 5 dell’articolo 5 è abrogato.

6. Al comma 6 dell’articolo 5 sono abrogate le seguenti parole: *“; il registro è articolato su base provinciale”*.

Art. 4 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 7 è così sostituita:

“c) da un delegato indicato dalle tre associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale;”.

2. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 7 è così sostituita:

“d) da un esperto botanico scelto tra il personale docente, di ricerca o amministrativo delle università con sede nella Regione del Veneto e un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli ordini tecnici qualificati nel settore agricolo o forestale.”.

Art. 5 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: *“tartufo di estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre”*, sono sostituite dalle seguenti: *“tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre”*.

2. Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: *“tartufo uncinato dal 1° ottobre al 31 dicembre”*, sono sostituite dalle seguenti: *“tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio”*.

3. Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: *“bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile”*, sono sostituite dalle seguenti: *“bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile”*.

4. Al comma 1 dell’articolo 8 sono abrogate le seguenti parole: *“o Tuber albidum Pico”*.

5. Al comma 2 dell’articolo 8 le parole: *“di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.”*, sono sostituite dalle seguenti: *“dei membri della commissione di cui al comma 5 dell’articolo 7.”*.

6. al comma 4 dell’articolo 8 le parole *“lunghezza massima di cm 10”* sono sostituite dalle seguenti: *“lunghezza massima di cm 120”*.

7. Dopo il comma 10 dell’articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

“10 bis. I raccoglitori abilitati possono raccogliere massimo 0.5 kg di tartufi al giorno per autoconsumo, e di 0.1 kg qualora si tratti di tartufo bianco.

10 ter. I raccoglitori commerciali occasionali, in regola con il pagamento del sostituto d’imposta di cui ai commi 692-697, art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l’anno di raccolta in corso e i raccoglitori professionali titolari di partita IVA non sono soggetti a limiti di raccolta giornaliera.”.

**Art. 6 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente:

"1 bis. È consentita la raccolta di tartufi nelle foreste del demanio regionale."

**Art. 7 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 11 bis - Tassa di concessione.

1. È istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di euro 100.

2. La tassa è corrisposta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

3. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi s'intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale.

4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 6, esercitano la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.

5. La Giunta regionale definisce le modalità di pagamento della tassa regionale di raccolta di cui al comma 1."

**Art. 8 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo punto della lettera a) le parole: "*L. 150.000 a L. 900.000*", sono sostituite dalle seguenti: "*euro 400,00 a euro 1.000,00*";

b) al secondo punto della lettera a) le parole: "*L. 10.000 a L. 60.000*", sono sostituite dalle seguenti: "*euro 15,00 a euro 50,00*";

c) alla lettera b) le parole: "*L. 100.000 a L. 600.000*", sono sostituite le seguenti: "*euro 150,00 a euro 300,00*";

d) alla lettera c) le parole: "*L. 150.000 a L. 900.000*", sono sostituite dalle seguenti: "*euro 300,00 a euro 600,00*";

e) alla lettera d) le parole: "*L. 50.000 a L. 300.000*", sono sostituite dalle seguenti: "*euro 100,00 a euro 250,00*";

f) alla lettera e) le parole: "*15 anni*", sono sostituite dalle seguenti: "*12 anni*";

g) alla lettera e) le parole: "*L. 25.000 a L. 150.000*", sono sostituite dalle seguenti: "*euro 100,00 a euro 250,00*";

h) la lettera f) è così sostituita:

"f) per la ricerca e raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da euro 500,00 a euro 1.500,00."

i) alla lettera h) le parole: "*L. 25.000 a lire 150.000 con l'obbligo di rimozione immediata*", sono sostituite dalle seguenti: "*euro 15,00 a euro 75,00 con l'obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse*";

l) alla lettera i) le parole: "*L. 500.000 a L. 3.000.000*", sono sostituite dalle seguenti: "*euro 150,00 a euro 500,00*";

- m) alla lettera l) le parole: “L. 500.000 a L. 3.000.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300,00 a euro 500,00”;
- n) alla lettera m) le parole: “L. 500.000 a L. 3.000.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300,00 a euro 1.500,00”;
- o) la lettera g) è abrogata.

Art. 9 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

- 1. Al comma 1 dell’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) è così sostituita:
“c) sviluppo e applicazione dei protocolli di certificazione delle piante micorrizzare prodotte all’interno della Regione Veneto.”;
 - b) la lettera c bis) è abrogata;
 - c) dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente lettera:
“c ter) realizzazioni di manifestazione regionali e nazionali”.
- 2. Al comma 2 dell’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) è abrogata la parola: *“inoltre”.*
 - b) la parola: *“micologiche”* è sostituita dalle seguenti: *“dei tartufai”.*
- 3. Il comma 3 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“3. Le modalità con cui sono concessi i contributi sono definite con delibera di Giunta regionale.”.

Art. 10 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

- 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’attuazione delle disposizioni inerenti la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi ai sensi della presente legge, è attribuita alla struttura regionale competente in materia di agroambiente.”.

Art. 11 - Norma finanziaria.

- 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.
- 2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 01 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	3
Art. 4 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	4
Art. 5 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	4
Art. 6 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	5
Art. 7 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	5
Art. 8 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	5
Art. 9 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	6
Art. 10 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	6
Art. 11 - Norma finanziaria.	6